



COMUNE DI CORTENUOVA

Sede: Piazza Aldo Moro N. 2 - C.A.P. 24050

Tel. 0363 99 24 44 - telefax 0363 90 90 64 -

www.comune.cortenuova.bg.it = E-mail certificata: comune.cortenuova@pec.regione.lombardia.it

- Cod. fisc. e part. I.V.A. 00710830167 -

COPIA

N. 12 del registro deliberazioni

Data 29.05.2015

VERBALE di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ISTITUZIONE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO IN MATERIA.

L'anno duemilaquindici addì ventinove del mese di maggio alle ore 21.00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge e dallo Statuto Comunale, furono oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

GATTA GIANMARIO	SINDACO	Presente
BARCELLA ANNIBALE	CONSIGLIERE	Presente
SEGHEZZI LUCA	CONSIGLIERE	Presente
CARDELLINI ALMA	CONSIGLIERE	Presente
ACETI TIZIANA	CONSIGLIERE	Presente
CASSIA NICHOLAS	CONSIGLIERE	Presente
CHIAPPARINI ELENA FAUSTA	CONSIGLIERE	Assente G.
GAMBA SILVIA	CONSIGLIERE	Assente G.
NATALI ROMUALDO	CONSIGLIERE	Presente
PIZZETTI EUGENIA	CONSIGLIERE	Assente G.
CUCCHI SERGIO	CONSIGLIERE	Presente
		Totale presenti 8
		Totale assenti 3

Assiste il Segretario Comunale, Facchi dott.ssa Luisa il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Gatta Gianmario nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

DELIBERA del CONSIGLIO COMUNALE nr. 12 del 29.05.2015
--

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

VISTO in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

"I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali."

ATTESO che, in materia di addizionale comunale all'IRPEF e del relativo potere dei comuni di deliberare aumenti attraverso variazioni dell'aliquota, il legislatore ha allentato i limiti disposti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 93/2008 (conv. In L. n. 126/2008) e dall'articolo 1, comma 123, della legge n. 220/2010, stabilendo la possibilità, con effetto dal 1° gennaio 2012 di incrementare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino al massimo dello 0,8%, prevista dallo stesso articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (conv. in L. n. 148/2011);

RICHIAMATO in particolare l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

"11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo".

DELIBERA del CONSIGLIO COMUNALE nr. 12 del 29.05.2015
--

RILEVATO dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune con delibera di natura regolamentare, può variare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino ad un massimo dell'0,8%, senza più il limite massimo di incremento annuo dello 0,2% previsto dalla precedente normativa;

DATO ATTO che, questo comune, non ha mai applicato in passato l'addizionale comunale Irpef per non aggravare ulteriormente la fiscalità locale sui contribuenti;

PRESO ATTO:

- che con la deliberazione consiliare n. 61 del 23/12/2014, divenuta esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica per il periodo 2015/2017;
- che in data 05/05/2014 con la deliberazione n. 27 la Giunta comunale ha provveduto al riaccertamento straordinario dei residui ai sensi del DLGS n. 118/2011 finalizzato alla costituzione del fondo pluriennale vincolato di parte corrente e di capitale ed alla rideterminazione del risultato d'amministrazione al 1° gennaio 2015;

ATTESO che alla luce dei tagli alle risorse provenienti dallo Stato di recente comunicazione nonché, alle difficoltà introdotte dal rispetto del patto di stabilità, è difficile garantire il pareggio e gli equilibri di bilancio per l'anno 2015 e quindi rendono necessario incrementare le entrate correnti per assicurare la copertura delle spese e l'erogazione dei servizi a favore della cittadinanza;

RITENUTO necessario, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2015-2017, introdurre l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF nonché adottare relativo regolamento;

RITENUTO di provvedere in merito e su proposta del Sindaco di applicare l'addizionale comunale all'IRPEF nella misura unica di 0,6 punti percentuale;

APERTO il dibattito sulla proposta di cui sopra, con gli interventi dei consiglieri riportati nell'allegato A);

ESAURITO il dibattito,

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'alt. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

PRESO ATTO della circolare n. 28/2015 della Prefettura di Bergamo con la quale comunica che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 è stato ulteriormente differito al 31 luglio così come disposto dal Ministero dell'interno con D.M. in data 13 maggio 2015;

QUANTIFICATO presuntivamente in € 122.583,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'*aliquota unica* di cui sopra, determinato sulla base della media dei redditi imponibili IRPEF relativi agli anni d'imposta 2007/2011 messi a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e quindi di introdurre nello stesso tempo le necessarie variazioni al bilancio di previsione 2015 elaborando la seguente proposta di variazione al bilancio di previsione pluriennale 2015/2017:

MAGGIORI ENTRATE	euro	122.583,00
MINORI SPESE		//
TOTALI VARIAZIONI IN AUMENTO		122.583,00
MINORI ENTRATE		99.686,00
MAGGIORI SPESE		22.897,00
TOTALI VARIAZIONI IN DIMINUZIONE		122.583,00

come da prospetto allegato;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- la normativa vigente in materia di contabilità e di finanza pubblica a cui sono sottoposti gli enti locali;
- il vigente statuto ed regolamento comunale di contabilità;
- il parere favorevole del revisore del conto acclarato al protocollo con n. 2537;

DELIBERA del CONSIGLIO COMUNALE nr. 12 del 29.05.2015
--

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi del 1^ comma dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, inseriti nel presente atto;

Con voti favorevoli n. 6 Contrari n. 2 (Natali e Cucchi), espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) di applicare per l'anno 2015, l'addizionale comunale all'IRPEF nella misura unica di 0,6% punti percentuale;
- 3) di approvare il regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) che si allega (Allegato B);
- 4) di quantificare presuntivamente in € 122.583,00 il gettito derivante dalla introduzione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilita con il regolamento di cui al precedente punto 3.
- 5) Di introdurre la variazione alle dotazioni di competenza del bilancio di previsione per l'esercizio 2015 ed al bilancio pluriennale 2015/2017 come da prospetto allegato (Allegato C);
- 6) A seguito dell'applicazione dell'addizionale IRPEF di riapprovare il bilancio di previsione per l'esercizio 2015 e pluriennale 2015/2017
- 7) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;
- 8) di pubblicare il presente regolamento:
 - sul sito internet del Comune.
 - all'Albo Pretorio del Comune, per 15 giorni consecutivi.
- 9) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere alla trasmissione telematica del presente, con voti Favorevoli n. 6 e Contrari n. 2 (Natali e Cucchi), espressi nelle forme di legge,;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

ALLEGATI: a) – B) – C)

DELIBERA del CONSIGLIO
COMUNALE nr. 12 del 29.05.2015

Il Presidente

F.to Gatta Gianmario

Il Segretario Comunale

F.to Facchi dott.ssa Luisa

Il sottoscritto responsabile del servizio interessato alla presente proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, esprime preventivo PARERE FAVOREVOLE sulla regolarità tecnica della stessa.

F.to Il Responsabile del Servizio

Il sottoscritto responsabile di ragioneria ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, esprime preventivo PARERE FAVOREVOLE sulla regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione.

F.to Il Responsabile di Ragioneria

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Comunale il giorno 06.06.2015 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 06.06.2015 al 22.06.2015.

Addì, 06.06.2015

F.to Il Segretario Comunale

DELIBERA del CONSIGLIO COMUNALE nr. 12 del 29.05.2015
--

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Si certifica che la suesata deliberazione è stata pubblicata il 06.06.2015 e trasmessa per estratto ai capigruppo consiliari ai sensi della lettera e) del comma 3 dell'art. 17 del regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 53 del 30/12/1995 avente per oggetto: "Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi" senza riportare nei quindici giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o di competenza.

Cortenuova 06.06.2015

F.to Il Segretario Comunale

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale

- vista la delibera della Giunta Regionale Lombardia n. 6782 del 9.11.2001, comunicata agli enti interessati, che segnala l'abolizione delle procedure di controllo preventivo di legittimità a seguito della legge di modifica costituzionale che ha abrogato l'art. 130 dell'originario testo della Costituzione della Repubblica,

a t t e s t a

che la su esata deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, e che pertanto la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.L.vo n. 267 del 18/08/2000.

Cortenuova 22.06.2015

F.to Il Segretario Comunale

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Cortenuova _____

Il Segretario Comunale